

Rassegna stampa del

25 Maggio 2015



Anac. Le indicazioni dell'Autorità sugli obblighi di gestione degli appalti in arrivo a partire da settembre

Acquisti centralizzati per le in house

Nei Comuni non capoluogo obblighi estesi ai titolari di affidamenti diretti

Alberto Barbiero

Le società in house potrebbero essere assoggettate agli obblighi di aggregazione per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture.

Nel documento sottoposto a consultazione sui profili applicativi dell'articolo 33, comma 3-bis del Codice dei contratti, l'Autorità nazionale anticorruzione evidenzia la possibilità che le società affidatarie dirette di servizi in base al modello in house providing siano sottoposte all'obbligo di effettuare acquisizioni di lavori, beni e servizi mediante i modelli aggregativi previsti dalla norma per i Comuni non capoluogo, quindi facendo ricorso alle centrali di committenza organizzate dalle stesse amministrazioni o ai soggetti aggregatori (Consip e centrali di committenza regionali) o

L'INTERPRETAZIONE

Nelle linee guida è proposta una lettura per cui le società sono «articolazioni organizzative» degli enti, con le stesse regole

alle stazioni uniche appaltanti presso le province.

Secondo l'Anac, infatti, l'assoggettamento delle società all'obbligo al pari dei Comuni loro soci deriva proprio dal particolare rapporto connesso al modulo di affidamento.

L'analisi parte dall'assunto per cui il metodo dell'in house providing costituisce un principio derogatorio rispetto alla regola dell'evidenza pubblica, e quindi deve essere applicato in termini di stretta interpretazione.

Pertanto, in rapporto agli obblighi derivanti dall'articolo 33, comma 3-bis del Codice, secondo l'Anac, l'assoggettamento al rispetto delle regole di evidenza pubblica delle società affidatarie in house discende dal fatto che esse sono equiparabili a una diramazione organico-amministrativa dell'ente controllante.

Ne deriva che qualora sia un Comune non capoluogo di provincia ad avvalersi di una società in house, lo stesso regime giuridico dettato per il primo deve inevitabilmente

estendersi alla seconda riguardo agli acquisti di lavori, beni e servizi.

Le società in house, quindi, dovrebbero attenersi all'obbligo di acquisizione di lavori, beni e servizi facendo ricorso, anch'esse, ai modelli aggregativi, peraltro con una scelta che dovrebbe essere prodotta in modo coerente con i Comuni soci.

La proposta interpretativa dell'Anac presenta tuttavia molti elementi critici, a partire proprio dal tema della relazione interorganica, posto in discussione dalla giurisprudenza civilistica che ha giudicato molte società pubbliche assoggettabili alle procedure fallimentari, riconoscendone la distinta soggettività giuridica e la "alterità" rispetto all'ente socio.

Lo stesso articolo 33, comma 3-bis del Codice dei contratti, peraltro, a differenza di altre disposizioni in materia di razionalizzazione dei conti pubblici adottate negli ultimi anni (ad esempio le regole sulle riduzioni di spesa previste dall'articolo 6 della legge 122/2010) individua come destinatari solo i Comuni non capoluogo, non riportando alcuna indicazione estensiva a soggetti collegati.

L'interpretazione dell'Anac, inoltre, determinerebbe una complicata situazione per le società in house che gestiscono di servizi diretti riferiti agli ambiti territoriali ottimali, frequentemente partecipatesia dal Comune capoluogo che dagli altri Comuni della provincia. Questi soggetti, infatti, rischierebbero di dover operare con un regime differenziato per i subaffidamenti e per gli appalti affidati in ragione della tipologia di ente affidante, con ricorso ai moduli di aggregazione degli acquisti per le esigenze riferite ai Comuni non capoluogo e con gestione in proprio per quelle riferibili al Comune capoluogo.

Si determina in questo modo un rischio evidente di confliggenza con le logiche di aggregazione d'ambito, promossa peraltro dai macrocriteri di razionalizzazione delle partecipate definiti dal comma 611 dell'articolo 1 della legge 190/2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inconferibilità. Le conseguenze operative

Effetto domino nel danno erariale per chi affida incarichi illegittimi

Le amministrazioni locali devono definire le regole per l'individuazione degli organi deputati a conferire incarichi in via sostitutiva, qualora il titolare del relativo potere sia stato sospeso per averne attribuiti in violazione di quanto previsto dal Dlgs 39/2013.

Il presidente dell'Anac, con un comunicato (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 22 maggio) ha richiamato gli enti all'esercizio del loro potere/dovere, in larga parte inattuato.

L'articolo 17 del Dlgs 39/2013 stabilisce che gli atti con i quali sono attribuiti incarichi (dirigenziali e di consulenza) in contrasto con i limiti stabiliti dalla legge anticorruzione sono nulli, mentre l'articolo 18 impone la sospensione per tre mesi del soggetto che ha adottato l'atto illegittimo dal potere di conferimento degli incarichi.

Per garantire la continuità dell'azione amministrativa, la stessa norma aveva previsto, al comma 3, che Regioni, Province e Comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto 39/2013, adeguassero i propri ordinamenti, individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione dei titolari.

Diversamente, decorso inutilmente il termine dei tre mesi, avrebbe trovato applicazione la procedura sostitutiva descritta dall'articolo 8 della legge 131/2003, con intervento (preceduto da assegnazione di un termine ulteriore) della presidenza del consiglio dei Ministri.

L'Anac ha effettuato una serie di verifiche, rilevando che, in numerosi casi, le amministrazioni locali non hanno dato at-

A CATENA

La nullità prevista dalla legge Severino cancella anche gli atti adottati dal soggetto nominato *contra legem*

tuazione alle disposizioni che richiedevano la definizione della procedura sostitutiva.

L'Autorità evidenzia la pesante responsabilità dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli per le conseguenze economiche degli atti adottati, ammonendo gli enti sulle conseguenze che potrebbero aggravarsi per il protrarsi dello stato d'inerzia da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Il soggetto che conferisce un incarico nullo risulta infatti pienamente responsabile per il danno erariale rilevabile, ma anche sotto il profilo risarcitorio nei confronti dell'amministrazione, in ragione proprio dell'espressa declaratoria di nullità del provvedimento.

La nullità dell'incarico comporta ovviamente l'immediata cessazione dallo stesso del soggetto nominato, determinando una condizione di rischio grave per gli atti eventualmente adottati dal medesimo soggetto nel frattempo.

La mancata definizione delle regole per l'individuazione dell'organo chiamato a sostituire il conferente sospeso può avere conseguenze operative molto rilevanti: si pensi al caso della mancata nomina di un componente di un organo collegiale che renda lo stesso impossibilitato a funzionare.

L'Anac sollecita le amministrazioni locali ad adottare le necessarie disposizioni e a pubblicarle sulla sezione dell'amministrazione trasparente, al fine di consentire la verifica sull'adozione e l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della stessa autorità.

Al. Ba.

IL QUOTIDIANO DELLE REGIONI

Contratti pubblici. Il «Procurement index» di PromoPa Il «sentiment» degli appalti inizia a vedere la ripresa

■ Più appalti e più procedure «dematerializzate», anche se per raggiungere questo obiettivo serve una spinta normativa. Sono queste le due linee di tendenza emerse dalla nuova edizione del Procurement Index, l'indagine periodica che misura le attese degli operatori sullo sviluppo del mercato degli appalti.

Il monitoraggio, che è stato condotto dalla Fondazione PromoPa con BravoSolution e sarà presentato domani a Roma presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, comincia a prefigurare anche nel mondo dei contratti pubblici la convinzione di un'uscita, progressiva, dalla crisi. Il 25,7% degli operatori ritiene che nei prossimi mesi gli affidamenti aumenteranno in termini numerici (la stessa opinione era stata espressa dal 20,2% degli intervistati nell'edizione precedente), e il 17,6% (contro il 13,7% dell'ultima rilevazione) si dice convinto che cresceranno anche gli importi messi a gara. Certo, numeri come questi espressi dopo mesi di riduzioni costanti segnalano che il contesto rimane difficile, ma quello relativo alla «fiducia» degli operatori è tipicamente un segnale anticipatore e quindi i suoi movimenti vanno letti con attenzione.

Più decisa è l'opinione dei diretti interessati sullo sviluppo


delle procedure online, che saranno in aumento per il 57,1% degli intervistati per quel che riguarda gli affidamenti (sulla gestione del contratto mostra la stessa idea il 43,7%). «È importante - sottolinea Gaetano Scognamiglio, presidente di PromoPa - rilevare anche la convinzione di una maggiore partecipazione delle Pmi al mercato degli appalti, che ri-

flette probabilmente una crescente fiducia degli operatori, in parte dovuta alle aspettative sugli effetti positivi delle nuove direttive europee sugli appalti». La riforma, ora in discussione in Parlamento, «spinge in questa direzione - spiega Scognamiglio - e c'è da sperare che il recepimento arrivi in fretta».

di RENZO CALZONI PER L'ESPRESSO

Le prospettive

Le previsioni degli imprenditori sull'andamento degli appalti. Dati in percentuale



Ristrutturazioni. Valutazioni approfondite sulla staticità con progetto firmato da un tecnico per evitare le sanzioni penali

Sottotetti con rischio di carico

Oltre al cambio di destinazione d'uso serve il rispetto delle norme antisismiche

Guglielmo Saporito

⚠️ Lavori a rischio nei sottotetti, per il cumulo di norme edilizie, sul cemento armato e zone sismiche. Lo sottolinea, da ultimo, la Cassazione penale con la sentenza 15429 del 15 aprile 2015, che sanziona la posa in opera di un parquet, di un radiatore, di infissi, serramenti e servizi igienici su impianti di scarico già esistenti. I lavori erano avvenuti nel sottotetto di un Comune del Salernitano, in zona sismica, senza essere preceduti né da comunicazioni, né da adeguate progettazioni.

L'errore che ha causato la condanna penale scaturisce da una lettura semplificata del recupero dei sottotetti, con meri cambi di destinazione, trascurando l'insidia rappresentata dalla portata dei solai. Un sottotetto può, ad esempio, sopportare 80 kg per mq, mentre il pavimento di una residenza sopporta fino a 250 chili per mq. Questa rilevante differenza dovrebbe essere tenuta presente sempre, anche indipendentemente da divieti

e sanzioni penali che scattano quando l'edificio è in cemento armato o in zona sismica.

I sottotetti sono quindi solo in apparenza agevolmente trasformabili e non deve indurre ad interventi affrettati la giurisprudenza che tollera, nel sottotetto, la presenza di mobili (Tar Brescia, sentenza n. 40/2004, Consiglio di Stato, 2586/2003), o quella che esige un titolo edilizio solo qualora vi si realizzino luci, vedute, gas, acqua, telefono ed impianti fognari (Consiglio di Stato, sentenza 1071/1995).

Inoltre, per usare un sottotetto non basta invocare lo "sblocca Italia" (Dl 133/2013, convertito nella legge 164/2014), che consente sempre i cambi di destinazione all'interno di una stessa categoria funzionale. Non ha infatti rilievo la circostanza che il sottotetto, in un edificio di abitazione, appartenga ad un'omogenea categoria di «residenze» (Consiglio di Stato, sentenza 357/2015).


L'esigenza di recupero dei sottotetti ha indotto molte Regioni a

legiferare (si veda l'articolo a fianco) ma nemmeno le leggi regionali liberano dalle verifiche statiche, indispensabili, quando vi è cemento armato o sismicità. Le prime incomprensioni che sorgono in materia riguardano la terminologia, poiché le norme tecniche usano il termine «riparazioni» (articoli 17-19 legge 64/1974 sul cemento armato), mentre le norme urbanistiche sembrano di più facile applicazione, parlando di «manutenzioni» e di «ristrutturazioni». Ma quando si è in zona sismica o si utilizza il cemento armato, prevalgono le norme tecniche. Tra queste vi è il Dm infrastrutture 14 gennaio 2008, che distingue tra interventi strutturali o non strutturali e secondo cui ogni modifica di destinazione d'uso da sottotetto a vano abitabile, va classificata come ristrutturazione edilizia quando variano in modo significativo carichi e classe d'uso dell'immobile.

Anche le Regioni hanno voce in capitolo, poiché spetta loro individuare le "parti strutturali" di edifici

su cui si può intervenire solo rispettando le norme sismiche e sul cemento armato. Intervento strutturale può essere, ad esempio, l'apertura di un passaggio da un piano residenziale al sottotetto è soggetta ad asseverazioni ed elaborati grafici, in aggiunta al necessario titolo edilizio (Tar Catanzaro, sentenza 125/2006). In caso di errori o omissioni, i controlli sono affidati ai Comuni, ad esempio utilizzando l'articolo 32 del Dpr 380/2001 (Tu edilizia), che qualifica come variante essenziale il mero cambio di destinazione in contrasto con la normativa sul cemento armato e sulle zone sismiche, imponendo il permesso di costruire. Se manca il permesso di costruire, vi sono sanzioni ripristinatorie (demolizione) oltre che penali. La violazione di norme penali sul cemento armato o le zone sismiche è considerata un reato permanente, che cessa solo con il rispetto delle procedure e delle valutazioni che escludano rischi.

di www.espressonline.it



I costi della casta.

Per le pensioni di ex deputati (e reversibilità ai loro familiari) la Regione spende oltre 18 milioni l'anno

L'Ars come il Senato vitalizio ereditario con "obolo" mensile

E per i futuri assegni il contributo (prima versato dell'onorevole) è per il 24% a carico della Regione

MARIO BARRESI

E poi c'è Totò Cuffaro, ex governatore e soprattutto ex deputato regionale di lungo corso, recluso nel carcere di Rebibbia dove sta scontando sette anni per favoreggiamento aggravato alla mafia e rivelazione di segreto istruttorio. «L'Ars ha tolto il vitalizio solo a me, ma non a molti altri. Mi chiedo perché. Non sono l'unico condannato», ha detto all'Agf. Si è fatto una domanda: «Perché in Sicilia solo io?». E s'è dato una risposta: «La verità è che in questa vicenda sono diventato il parafiumine di tutto».

Il detenuto "matricola 87833" ha perso il vitalizio, circa 6 mila euro lordi al mese, con delle regole che in Sicilia - come osservato dal *Corriere della Sera* - sono ben più severe di quelle trionfalmente approvate dal Parlamento nazionale, che per i politici condannati è agganciata all'incandidabilità stabilita dalla legge Severino (condanna di almeno due anni). «Cittadini di serie A e cittadini di serie B», ha commentato fra l'orgoglioso e lo sdegnato il presidente dell'Ars, Giovanni Arduzone, sottintendendo che nell'Isola - dopo un tortuoso iter di pareri e sentenze - per il taglio dell'assegno "basta" soltanto una qualsiasi condanna che preveda l'inferdizione dai pubblici uffici. L'Ars, a dicembre dello scorso anno, aveva avviato la procedura per una decina di ex deputati, all'ordine del giorno ci sono le "pratiche" di Vincenzo Lo Giudice e Giovanni Mercadante.

Ma, al di là di questa benemerita severità sui condannati, la Sicilia resta il Bengodi degli "ex". E anche dei loro familiari. Perché, nonostante le sforbicate e le restrizioni, gli inquilini di Palazzo dei Normanni restano una signora casta. Perché ancorati al Senato come sistema, nonostante la riduzione di stipendi e pensioni. Oggi un deputato regionale percepisce un massimo di 11 mila euro lordi mensili: 6.600 euro di indennità (fino al 2013 era 10.705,95 euro), più 4.500 di diaria. Questa cifra lievitava con le indennità di funzione, ridotte anch'esse, ma talmente diffuse da far lievitare l'assegno mensile: dai 2.700 euro del presidente dell'Ars ai 144,89 dei segretari di commissione, passando per i 1.800 dei vicepresidenti e 1.622,45 per i deputati questori, fino ai 1.159,14 dei presidenti di commissione e capigruppo. Dal 1° gennaio 2012, «è stato abolito l'istituto dell'assegno vitalizio dei deputati», si legge nella (preziosabile) sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ars. E inoltre è stato istituito il sistema previdenziale contributivo, «simile a quello previsto per i pubblici dipendenti», in base al quale l'onorevole siciliano «riceve una pensione commisurata all'ammontare dei contributi versati». Anche per le pensioni sono stati introdotti dei "paletti": il requisito minimo è aver accumulato almeno 5 anni di effettivo mandato parlamentare (prima bastavano due anni e mezzo per diventare un ricco pensionato dell'Ars) e l'età minima per incassare l'assegno mensile è 65 anni, che scendono a 60 in caso di 10 anni di "anzianità" a Sala d'Ercole.

Eppure i tagli alla "casta con le sarde" non sono purtroppo tali da generare un beneficio decisivo per le casse della Regione, nemmeno in futuro. In prima battuta perché il nuovo sistema nasconde una nuova voce di costo prima non prevista. Prima, col sistema retributivo, all'Ars ogni deputato versava mensilmente una quota (l'8,60%, pari a 1.006,00 euro, più il 2,15%, aggiuntivo per la reversibilità, pari a 251,63 euro) della propria indennità lorda, accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi. Adesso, col contributivo (tanto versi, tanto avrai di pensione) la quota da accantonare è salita al 33%. E di questi soldi, appena l'8,80% vengono trattenuti dalla busta paga, mentre il restante 24,20% è a carico della Regione. Una sorta di «finto contributivo», lo definiscono alcuni tecnici di Palazzo dei Normanni: meno ricche le pensioni, soprattutto per quelli che resteranno in carica per poco, ma molto più onerosa la quota a carico della Regione. Così, per un'indennità lorda di 6.600 euro al mese, sui 2.178 euro necessari per la futura pensione i deputati ne versano appena

INUMERI

11.000 EURO AL MESE
Il stipendio lordo (al netto delle indennità di funzione) di cui 6.600 di indennità e 4.500 di diaria

65 ANNI
L'età minima per incassare la pensione (60 in caso di dieci anni di mandato)

9,75% IL CONTRIBUTO
fino al 2011 interamente a carico del deputato (8,60%, pari a 1.006 euro, più il 2,15%, 251 euro, per la reversibilità) con il sistema retributivo

33% IL CONTRIBUTO
dal 2012 con il sistema contributivo, di cui l'8,80% a carico del deputato e il 24,20% accantonato a spese della Regione

893.598,25 EURO AL MESE
Il costo di 179 vitalizi "diretti" con sistema retributivo

530.217,88 EURO AL MESE
Il costo di 119 assegni di reversibilità con sistema contributivo versati agli eredi degli ex deputati

79.571,90 EURO AL MESE
Il costo di 15 vitalizi "pro rata" (sistema misto retributivo-contributivo)

4.434,62 EURO AL MESE
Il costo di 2 assegni di reversibilità "pro rata" (sistema misto retributivo-contributivo)

580,80.

Bisogna però fare i conti con l'insostenibile pesantezza del passato. Che, lunga vita a chi non siiede più su quegli scranni, costa anche più del presente. Ogni mese (dati aggiornati a marzo 2015) la Regione paga 893.598,25 euro al mese per 179 vitalizi a ex deputati. Nella lista, che pubblichiamo integralmente nella scheda a destra (l'Ars è una delle poche istituzioni a livello nazionale che l'ha messa sul sito, ma senza gli importi singoli) i pensionati più ricchi, con oltre 10 mila euro lordi al mese, sono: Mario Fasino, ex democristiano 95enne, già presidente della Regione e dell'Ars, deputato per 8 legislature; Mario Mazzaglia, classe 1929, socialista emnese con 6 mandati e un incarico di assessore alla Sanità dal 1976 al 1978; Gaetano Trincaro, dc agrigentino, in sella ininterrottamente dal 1967 al 1996. Questa è la punta dell'iceberg, perché ci sono assegni di "appena" 2.400 euro mensili.

Ma ci sono i super pensionati, quelli che cumulano i vitalizi palermitani con quelli romani, alla Camera o al Senato. Possibilità esclusa per il futuro da un regolamento dell'Ars, ma conseguita e liquidata - a chi i requisiti li aveva già. In tutto 20 ex deputati (si vedano le schede fotografiche accanto) fra cui molti ancora a tutti gli effetti protagonisti diretti o *spin doctor* della politica siciliana. Da Nicola Bono, ex deputato di An classe 1952 (4.227 euro lordi dall'Ars, più 5 mila dalla Camera) al mitico ex comunista Emanuele Macaluso (6.092 euro più 6.939 euro) e al ras democristiano Lillo Mannino (4.973 euro dall'Ars e 5.611 dal Senato) allo storico senatore di Caltagirone, Francesco Parisi (8.890 euro da Sala d'Ercole e 4.169 da Palazzo Madama). E poi i "contemporanei". A partire da Mirello Crisafulli aspirante e probabile futuro sindaco di Enna (2.598 euro da Roma, 6.338 euro da Palermo) e il suo quasi-collega, Pino Firarello, sindaco uscente di Bronte, che ha un vitalizio del Senato pari a 5.638 euro al quale somma quello dell'Ars di 4.973 euro. I "giovani", previdenzialmente parlando, sono Mimmo Sudano (4.932 euro dall'Ars e 2.381 dal Senato) e Rudy Maira, doppio assegno per circa 6 mila euro lordi.

È vero che le nuove generazioni sono sempre svantaggiate rispetto al passato. Così i 15 "giovannotti", deputati che hanno versato con sistema misto retributivo-contributivo, costano soltanto 79.571,90 euro al mese con una media di circa 5 mila a testa. Questi i nomi: Giulia Adamo, Roberto Armatuna, Pino Apprendi, Giovanni Barbagallo, Giovanni Cristaudo, Nino Di Guardo, Massimo Ferrara, Michele Galvagno, Pippo Gianni, Pippo Li-moli, Rudy Maira, Francesco Musotto, Guglielmo Scammacca della Bruca, Lillo Speziale e Totò Termine.

Infine, il capitolo delle vedove e degli eredi. Un romanzo, raccontato dall'edizione palermitana di *Repubblica*, spulciando fra i 119 assegni di reversibilità che costano 530.217,88 euro al mese alle casse regionali. C'è l'avvocato trapanese Elios Costa, all'Ars dal 1947 al 1951, con 2 mila euro di vitalizio ereditato dalla moglie, c'è l'agricoltore Carmelo Antoci, reduce della guerra d'Africa, due legislature a Palazzo dei Normanni fra il 1947 e il 1955 e un assegno che dal 1978, quando l'ex onorevole morì, arriva alla sorella; ma c'è anche chi a Sala d'Ercole non ha mai messo piede, come Franco Bisignano: primo dei non eletti con il Msi, ma vincitore di una lunga guerra giudiziaria per il seggio ingiustamente non attribuito e dal 1996 viene "eletto" dal Tribunale, con liquidazione e successivo vitalizio alla vedova. E poi una lunghissima lista di eredi anche di presidenti della Regione, fra cui la moglie di Rino Nicolosi (2.400 euro lordi al mese) e il figlio di Giuseppe Alessi (5.900 euro). Rispetto ai 6 milioni spesi per la reversibilità dei deputati regionali del passato remoto, sembrano bruscolini le somme erogate alle mogli di Giacomo Di Benedetto e Ignazio Marinese, due contribuenti *pro rata* (sistema misto fra retributivo e contributivo), alle quali l'Ars versa in tutto 4.434,62 euro lordi al mese. Quasi come fossero delle sfuggitissime vedove con l'assegno dell'Inps.

twitter: @MarioBarresi

**CALOGERO MANNINO****4.973 EURO** DALL'ARS
5.611 EURO DALLA CAMERA**NICOLA BONO****4.227 EURO** DALL'ARS
5.000 EURO DALLA CAMERA**NICOLÒ CIPOLLA****6.838 EURO** DALL'ARS
4.481 EURO DAL SENATO**EMANUELE MACALUSO****6.092 EURO** DALL'ARS
6.939 EURO DAL SENATO**VLADIMIRO CRISAFULLI****6.338 EURO** DALL'ARS
2.598 EURO DAL SENATO**SERGIO D'ANTONI****3.108 EURO** DALL'ARS
3.958 EURO DALLA CAMERA**NICOLÒ CRISTALDI****8.704 EURO** DALL'ARS
2.803 EURO DALLA CAMERA**PINO FIRARRELLO****4.973 EURO** DALL'ARS
5.638 EURO DAL SENATO**FRANCESCO PARISI****8.890 EURO** DALL'ARS
4.169 EURO DAL SENATO**ALFREDO GALASSO****3.108 EURO** DALL'ARS
2.117 EURO DALLA CAMERA**UGO GRIMALDI****3.108 EURO** DALL'ARS
3.993 EURO DALLA CAMERA**GUIDO LO PORTO****4.725 EURO** DALL'ARS
5.942 EURO DAL SENATO**DOMENICO SUDANO****4.932 EURO** DALL'ARS
2.381 EURO DAL SENATO**Elenco**

L'elenco dei 179 ex deputati regionali destinatari di vitalizi "diotti" con il relativo importo

Accardo Michele 3108,58 Aiello Francesco 6838,88 Alaimo Bernardo 6838,88 Amata Francesco 4973,73 Amoreo Mario 3108,58 Audino Armando 4973,73 Barba Alfonso 4973,73 Barbera Giovanni 3108,58 Basile Giuseppe 6838,88 Basso Francesco 3108,58 Battaglia Giovanni 4973,73 Battaglia Maria Letizia 3108,58 Bellafiore Vito 3108,58 Brizzano Franco Antonio 3108,58 Bono Nicola 4227,67 Bosco Camillo 8704,02 Bosso Maria 3108,58 Brancati Benedetto 4973,73 Burdette Aparo Sebastiano 6838,88 Calamia Monzio 3108,58 Callagione Salvatore 3108,58 Campione Giuseppe 6838,88 Cantone Biagio 3108,58 Capuammino Angela 8704,02 Carallo Antonio 3108,58 Catania Francesco 4973,73 Cavallaro Mario 3108,58 Chessa Giorgio 8704,02 Cipolla Nicola Rosario 6838,88 Coco Massimo 3108,58 Coco Vincenzo 3108,58 Colnaghi Luigi Alberto 1865,15 Colombo Luigi 4973,73 Confalone Giancarlo 4725,04 Corallo Salvatore 8704,02 Costa Vincenzo 6838,88 Crisafulli Vladimiro 6838,88 Crivello Nicolò 8704,02 Culicchia Vincenzano 7957,96 D'Arquato Mario 9077,05 D'Arco Antonio Giuseppe 3108,58 D'Antoni Sergio Antonio 3108,58 D'Ursi Simona Giuseppe 3108,58 Damaggio Saverio Emanuele 3108,58 Demigella Patrizio 4973,73 Davoli Gianbattista 3108,58 Di Bernardo Emanuele 3108,58 Di Stefano Giuseppe 3108,58 Drago Giuseppe 4973,73 Ercole Angelo 6838,88 Fasino Mario 1080,01 Ferrara Arturo 6838,88 Ferrari Liborio 3108,58 Ficarra Anna Maria 3108,58 Firarello Giuseppe 4973,73 Fleres Salvatore 8704,02 Foti Vincenzo 4973,73 Franco Giuseppe 3108,58 Galasso Alfredo 3108,58 Gallo Giuseppe 6838,88 Gentile Raffaele 4973,73 Gentile Rosalia Teresa 4973,73 Germanò Antonino (d. An.) 3108,58 Giacalone Vito 4973,73 Giambone Vincenzo 3108,58 Giannone Giuseppe 3108,58 Giannopolo Domenico 4973,73 Giubilato Salvatore 4973,73 Giuliano Francesco G. 6838,88 Giuliano Gaetano Carlo 4973,73 Giurone Francesco Paolo 6465,85 Granata Benedetto 6838,88 Grillo Morassutti Salvatore 7211,91 Grillo Salvatore 8704,02 Grimaldi Ugo Maria 3108,58 Guamera Vincenzo 4973,73 Gulino Luigi 4973,73 Guzzetta Alfredo 3108,58 Guzzetta Sebastiano 3108,58 Incalano Paolo 8704,02 La Corte Gianclaudio 3108,58 La Grua Saverio 3108,58 La Pica Vittorino 3108,58 La Porta

Francesco 4973,73 La Russa Angelo 7211,91 Lauriani Adriana 6838,88 Lauriella Giuseppe 3108,58 Leanza Salvatore 6838,88 Leone Vincenzo 4973,73 Libertini Mario 3108,58 Liotta Santo 4973,73 Lo Certo Sebastiano 3108,58 Lo Cuzzo Giuseppe 8704,02 Lo Giudice Calogero 7957,96 Lo Giudice Vincenzo 4973,73 Lo Porto Guido 4725,04 Lo Turco Salvatore 3108,58 Lombardo Antonio 6838,88 Lombardo Raffaele 4973,73 Lombardo Salvatore 4973,73 Macaluso Emanuele 6092,82 Magro Francesco 4973,73 Maniuso Giuseppe 3108,58 Mannino Calogero 4973,73 Mannino Pasquale 3108,58 Manzullo Giovanni 6838,88 Mannino Serafino 3108,58 Marconi Marina 3108,58 Marino Giovanni 6838,88 Martino Federico 3108,58 Martino Francesco 8704,02 Martorana Federico 3108,58 Mazzaglia Massimo 10278,31 Mercadante Giovanni 3108,58 Messina Antonino 6838,88 Mezzapelle Paolo 3108,58 Moranello Salvatore 4973,73 Morbelli Angelo 3108,58 Motta Carmelo 4973,73 Mulè Sergio 4973,73 Natali Salvatore 9636,60 Nicotri Nicolò 6838,88 Orfè Luciano 9636,60 Ortu Egidio 6838,88 Palumbo Angelo 3108,58 Palazzo Renato 3108,58 Palumbo Giovanni 4973,73 Parisi Francesco 8890,54 Parisi Giovanni 6838,88 Paternò Di Roccamaria A. 3108,58 Pellegrino Bartolomeo 6838,88 Petroni Giovanni 3108,58 Pezzano Giovanni 3108,58 Pezzano Vincenzo 3108,58 Piccione Nicolò 4973,73 Piccione Paolo 6838,88 Pignataro Giuseppe 3108,58 Piro Francesco 6838,88 Pizzi Pietro 5346,76 Platani Salvatore 8704,02 Plumari Salvatore 8704,02 Presipino Giarratola, pe 4973,73 Provanzano Giuseppe 3108,58 Pullara Leopoldo 4973,73 Purpura Sebastiano 4973,73 Ragusa Giuseppe 3108,58 Riccio Giovanni 3108,58 Ricotta Michele 3108,58 Rosato Lino 4973,73 Rosato Angelo 4973,73 Rossi Sebastiano 3108,58 Rubino Raffaele 4973,73 Russo Michele 9636,60 Saladino Gaspare 4973,73 Sanzanello Sebastiano 4973,73 Saraceno Carmelo 3108,58 Sbrana Sebastiano 3108,58 Scaleri Antonio 4973,73 Segreto Giuseppe 3108,58 Seminara Antonio 3108,58 Silvestro Gianclaudio 4973,73 Sottosanti Fulvio S. re 3108,58 Spagna Fausto 4973,73 Speranza Bartolo 3108,58 Spotti Puleo Sebastiano 3850,64 Stancanelli Raffaele 6838,88 Sudano Domenico 4973,73 Surinzi Biagio 4227,67 Toscano Giuseppe 3108,58 Tramacchi Giovanni 3108,58 Trincanato Gaetano 10258,31 Tringali Paolo 3108,58 Tumino Carmelo 4725,04 Tusa Antonio 4973,73 Valastro Sebastiano 4973,73 Villari Giovanni 5719,79 Vilizzi Gaetano 3108,58 Vizzini Gianclaudio 6838,88 Zago Salvatore 8704,02 Zizzo Pietro 3108,58

Sisma 1990: giudici che alimentano il contenzioso

Una volta si vince, un'altra si perde. Anche se si tratta di casi perfettamente uguali. E' questo il bello e il brutto del contenzioso. Magari in attesa del famoso "giudice di Berlino". Il guaio è che in alcuni casi il contenzioso è veramente un terno al lotto, anche quando la materia è pacifica. Questa volta, però, alcuni giudici hanno esagerato, negando il rimborso delle imposte del triennio 1990 - 1992, ai siciliani colpiti dal sisma del 1990, pure in presenza di una legge dello Stato che riconosce il diritto alla restituzione delle somme pagate in più del 10 per cento. Un esempio è nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, sezione 2, n. 9242/02/14 del 4 novembre 2014, depositata il 18 novembre 2014, che ha rigettato il ricorso di un contribuente residente in provincia di Catania. Per i giudici, il contribuente non ha diritto al rimborso in quanto la richiesta «andava a scadere il 31 dicembre 2004. Il contribuente... ha, invece, inviato la domanda di rimborso il 27 febbraio 2009 e, quindi, a termine di decadenza abbondantemente scaduto». Queste motivazioni sono a dir poco sorprendenti, visto l'univoco e consolidato orientamento di tutte le altre sezioni della Commissione tributaria provinciale di Catania, nonché delle sezioni della Commissione tributaria regionale di Palermo, sezioni staccate di Catania. In contrasto con quanto affermato dai giudici che «il presupposto legale per la restituzione dell'eccedenza d'imposta... andava a scadere il 31 dicembre 2004» l'istanza di rimborso, che è stata presentata il 27 febbraio 2009, poteva essere presentata fino al 1° marzo 2010. Per fortuna, il rimborso delle imposte pagate in più del 10% per il triennio 1990 - 1992, dai contribuenti siciliani colpiti dal sisma del 1990, residenti nei Comuni terremotati delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, è diventato legge dello Stato, con l'ulteriore conferma che ne hanno diritto i contribuenti che hanno presentato l'istanza di rimborso entro il 1° marzo 2010, a prescindere dagli esiti del contenzioso. Il rimborso è infatti previsto nel comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015. Per la legge dello Stato, il rimborso spetta a tutti i contribuenti, con esclusione delle imprese, per le quali il beneficio è sospeso nelle more della verifica della compatibilità del rimborso con l'ordinamento dell'Unione europea. Per il momento, è prevista una copertura finanziaria di 30 milioni di euro per tre anni, in totale 90 milioni di euro. E' inoltre stabilito che sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a fissare i criteri di assegnazione dei fondi. La "copertura" finanziaria di 90 milioni di euro, per la restituzione ai sinistrati delle somme pagate in più del 10% delle imposte del triennio 1990-1992, costituisce il primo passo per chiudere in tempi brevi la telenovela del sisma del 1990. Si rileva però che la copertura finanziaria di 90 milioni di euro è palesemente insufficiente in confronto alle somme chieste a rimborso. In questo senso, è necessario che gli uffici possano quantificare l'entità delle somme chieste a rimborso.

Che poi, per problemi di copertura finanziaria, il rimborso avvenga con il riconoscimento di un credito da usare in compensazione con i versamenti dovuti, magari diluito in più anni, cambia poco, purché si metta la parola fine ad una vicenda che sta inutilmente gonfiando il contenzioso. Il rimborso spetta anche alle imprese, considerato che la Cassazione, con le sue sentenze di orientamento univoco e consolidato, riconosce il beneficio a tutti i contribuenti. D'altra parte, esistono imprese che, non avendo pagato nulla delle imposte del triennio 1990-1992, hanno pagato solo il 10% e, per evidenti ragioni di parità di trattamento, sia della costituzione italiana, sia delle norme comunitarie, non è pensabile punire le imprese che hanno pagato per intero o quasi, i tributi del triennio 1990 - 1992.

Al rimedio proposto con la restituzione dei primi 90 milioni di euro deve però fare seguito un esame completo dei contribuenti aventi diritto al rimborso. Si deve fare di tutto e presto per evitare che permangano disparità e chiudere una vicenda che dura da più di dodici anni, cioè dalla legge 289/2002, anche per scongiurare sentenze a sorpresa come quella dei giudici catanesi, che costringono i contribuenti a proseguire un inutile e defaticante contenzioso, che, in base agli orientamenti della Cassazione, in assenza di rimborso o di compensazione, potrebbe avere effetti devastanti, in quanto, oltre al rimborso e agli interessi, il Fisco dovrebbe anche pagare le spese di giudizio.

**SALVINA MORINA
TONINO MORINA**

730 PRECOMPILATO. Il contribuente deve decidere se modificare o meno la dichiarazione che riceve

Detrazioni per asilo, scuola e università

Queste spese non sono presenti nella dichiarazione compilata dall'Agenzia

CLAUDIO NINO BUSACCA

Le spese sostenute per l'istruzione dei propri figli nel corso dell'anno 2014 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2015, anche se si opta per l'utilizzo del modello 730 compilato dall'Agenzia delle entrate. Ma tali spese non sono presenti nel precompilato e quindi bisogna inserirle, sempre che il contribuente decida di modificarlo.

Le spese di istruzione e le spese scolastiche sono oneri detraibili nella misura del 19% della spesa sostenuta dai contribuenti per i figli o familiari a carico che frequentano corsi di istruzione secondaria (scuole medie inferiori e superiori) e università.

In generale, danno diritto alla detrazione le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti in istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private. Le spese per le

università o gli istituti privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

Spese per asili nido. I genitori che iscrivono i propri figli all'asilo nido possono usufruire di una detrazione del 19% sulla spesa sostenuta nel corso del 2014 fino a un limite massimo di 632,00 euro per ciascun figlio. Pertanto, l'importo massimo che si può detrarre ammonta a 120 euro (632,00 x 19%) per ciascun figlio di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni. La detrazione può essere richiesta per i figli legittimi, per i figli riconosciuti ma nati fuori dal matrimonio, per i figli adottati e per i figli affidati o affiliati. È detraibile anche la retta per gli asili privati, nel limite massimo dell'importo pagabile nella struttura pubblica. Sono ammesse a detrazioni anche le spese sostenute per la frequenza delle cosiddette "sezioni primavera". Una novità è rappresentata dalla possibilità di poter detrarre le spese sostenute per i servizi domiciliari delle co-

siddette "Tagesmutter", a condizione che il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata in un asilo nido privato; questa assimilazione deve essere certificata dal soggetto erogatore. La detrazione spetta esclusivamente ai genitori, anche se separati o divorziati, e va suddivisa tra loro sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto.

Spese per l'università. Sono detraibili le spese sostenute per i corsi frequentati nelle università pubbliche, private e straniere. Le spese detraibili ammesse sono: tassa di immatricolazione e di iscrizione, tassa di frequenza, soprattasse per esami di profitto e di laurea, corsi di specializzazione e master. Le spese di affitto sostenute per l'alloggio dello studente, risultano detraibili in presenza dei seguenti requisiti: l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accor-

do sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni; il Comune di residenza dello studente deve appartenere ad una Provincia diversa da quella in cui è situata l'università; l'unità immobiliare deve essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in un Comune limitrofo; il contratto di locazione deve essere di tipo abitativo, stipulato o rinnovato ai sensi della legge n. 431/98; il contratto deve essere regolarmente registrato. La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazioni, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. L'importo massimo di spesa agevolabile non può essere superiore a 2.633,00 euro e di conseguenza la detrazione non può superare 500,00 euro (19% di 2.633,00 euro). Non risultano detraibili, purtroppo, le spese sostenute per l'acquisto dei libri e testi universitari.

IL CONFRONTO TRA RAPPRESENTANTI SINDACALI E DEPUTATI REGIONALI

Dall'ex Provincia al Consorzio senza ancora alcuna certezza

Preoccupazione. Le paure dei lavoratori, la promessa d'impegno di 4 deputati

Confronto e preoccupazione tra le rsu dei dipendenti dell'ex Provincia di Ragusa, ora Libero consorzio tra Comuni, e i deputati regionali Giorgio Assenza, Nello Dipasquale, Orazio Ragusa e Vanessa Ferreri. Le rappresentanze sindacali uni-

tarie hanno manifestato lo stato di disagio professionale e motivazionale che vivono da qualche anno a questa parte i dipendenti per il mancato completamento dell'iter legislativo che istituisce e regolarizza i Liberi Consorzi Comunali.

Nel confronto con i parlamentari i rappresentanti sindacali hanno evidenziato la loro preoccupazione per la situazione denunciando lo stallo amministrativo e l'incertezza del loro futuro anche per i tagli che non lasciano sperare nulla di buono. I rappresentanti sindacali dell'ex Provincia di Ragusa hanno chiesto con forza la nuova legge sui Liberi Consorzi Comunali in modo da definire funzioni e competenze dei nuovi enti e un impegno straordinario per assicurare la copertura

finanziaria necessaria per la corresponsione degli stipendi e il mantenimento dei servizi primari come l'assistenza agli studenti disabili, la manutenzione delle scuole e delle strade provinciali.

"Siamo perché venga garantito il funzionamento degli enti intermedi di governo del territorio - hanno detto i rappresentanti sindacali - e perché si arrivi ad una riforma compiuta del settore, tenendo in equilibrio il rapporto che deve esistere fra funzioni, risorse e manteni-

mento dei livelli occupazionali e soprattutto che vi sia una forte assunzione di responsabilità dei parlamentari in questo processo".

Da parte loro i deputati regionali hanno preso atto delle difficoltà dell'ex Provincia soprattutto per la "rigidità" di un bilancio che al momento porterebbe l'ente al dissesto, un dissesto strutturale per il prelievo a monte operato dallo Stato, ma si sono fatti carico delle problematiche e di avviare interlocuzioni istituzionali per individuare un percorso che conduca a risolvere questa soluzione di stallo.